

Stabilite le retribuzioni convenzionali per l'anno 2026

Le retribuzioni convenzionali rilevano sia sotto il profilo fiscale che contributivo

/ Massimo NEGRO e Daniele SILVESTRO

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 di ieri, 11 giugno 2026, il DM [29 maggio 2026](#), con cui il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito per l'anno 2026 le **retribuzioni convenzionali** applicabili ai lavoratori italiani operanti all'estero, previste dell'[art. 4](#) del DL 317/87.

Le retribuzioni convenzionali rilevano innanzitutto sotto il **profilo fiscale**. L'[art. 51](#) comma 8-bis del TUIR prevede infatti, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi da 1 a 8, che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di **12 mesi** soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a **183 giorni**, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro. In sostanza, le retribuzioni convenzionali si sostituiscono alle retribuzioni effettivamente erogate.

Tale regime si applica ai lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'[art. 2](#) del TUIR, continuano a essere qualificati come **fiscalmente residenti** in Italia e a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero" (C.M. n. [207/2000](#), § 1.5.7). Tale regime trova **applicazione** anche:

- se la prestazione lavorativa viene svolta in più Stati esteri (interpello DRE Emilia Romagna n. [909-4/2019](#));
- per i dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana ([art. 1](#) comma 98 della L. 207/2024).

Invece, tale regime fiscale non trova applicazione per i dipendenti **in trasferta**, mancando il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa all'estero, nonché ai dipendenti che prestano l'attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni con tassazione esclusiva del reddito nel Paese estero (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. [54/2022](#) e [98/2023](#)) e ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai **lavoratori marittimi** imbarcati sulle navi.

Il periodo di 183 giorni di effettiva permanenza all'estero non deve necessariamente risultare continuativo, ma è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un **minimo di 183 giorni** nell'arco di 12 mesi (nel computo rilevano le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipenden-

temente dal luogo in cui sono trascorsi). Sul punto, si ricorda che l'espressione "nell'arco di dodici mesi" si riferisce alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nel contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari e non al periodo d'imposta (C.M. n. 207/2000, § 1.5.7).

Di recente, poi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della **deducibilità** dei contributi, posto inizialmente con l'interrogazione parlamentare n. [7-01021/2001](#) e successivamente oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. [17747/2024](#). In particolare, con la risposta a interpello n. [5/2026](#) è stata confermata la deducibilità dal **reddito complessivo** dei contributi versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali; la deduzione può essere fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi ma rimane il dubbio circa la possibilità di scomputare i contributi direttamente in sede di ritenute periodiche.

Oltre alla rilevanza sotto il profilo fiscale, le retribuzioni convenzionali sono utilizzate anche per il **calcolo dei contributi** per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale o in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise in relazione:

- al **settore produttivo** (industria; industria edile; auto-transporto e spedizione merci; credito; assicurazioni; commercio e terziario; trasporto aereo; agricoltura; industria cinematografica; spettacolo; artigianato); sono previste specifiche retribuzioni convenzionali anche per il settore giornalistico;

- alla **qualifica del lavoratore** (operaio; impiegato; quadro; dirigente);

- alla **fascia retributiva** del lavoratore.

Le retribuzioni convenzionali sono **frazionabili** e pertanto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero nel corso del mese, le stesse sono divisibili per **26 giornate**.

In ultimo, si sottolinea che, per le retribuzioni **erogate prima** dell'entrata in vigore del decreto in commento, occorre fare riferimento al DM [16 gennaio 2025](#) (relativo al 2025), salvo successivo conguaglio (circ. Agenzia delle Entrate n. [7/2001](#), § 7.4) (si veda "[Per le retribuzioni convenzionali 2026 manca ancora il decreto di riferimento](#)" dell'11 giugno 2026).